

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

89.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BELLOCCHIO

INDI

DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2014)	1309	
PRESIDENTE	1309, 1311, 1312 1314, 1315, 1317, 1318	
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1311, 1312, 1313 1315, 1316, 1317, 1318	
GAITI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	1311, 1312, 1313, 1315	
GARZIA RAFFAELE	1310, 1311, 1312	
SARTI ARMANDO	1310, 1318	
TRIVA RUBES	1310, 1311, 1312	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia (<i>Approvato dal Senato</i>) (3752);		
TANTALO ed altri: Istituzione della lotteria di Venezia (432)	1318	
PRESIDENTE	1318, 1319	
		BERNARDINI VINICIO 1319
		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1319
		GARZIA RAFFAELE, <i>Relatore</i> 1318
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1318, 1320
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,5.
		CARLO MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
		Seguito della discussione del disegno di legge: Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2014).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

segno di legge: « Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti ».

Nella seduta del 14 aprile scorso avevamo approvato i primi cinque articoli del nuovo testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto.

Passiamo al successivo articolo 6 nel testo del Comitato ristretto che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(Presidenza).

Il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è il ministro del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è composto:

a) dal ministro del tesoro o suo delegato che lo presiede;

b) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

c) dal ragioniere generale dello Stato;

d) dal direttore generale del tesoro;

e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal ministro del tesoro all'interno o all'esterno della pubblica amministrazione e nominati con proprio decreto;

f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il mandato degli esperti di cui alla lettera e) ed f) del precedente comma è

di quattro anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

I componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) e f) sono soggetti alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del ministro del tesoro ».

ARMANDO SARTI. Ci auguriamo che la scelta dei due esperti in materia finanziaria rappresenti un momento decisivo nel senso che siano scelte persone degne al fine di raggiungere un equilibrio non tanto nella composizione rappresentativa quanto nella competenza e capacità; ci auguriamo cioè che in tal modo si possa raggiungere una ancora maggiore professionalità nella composizione complessiva del consiglio. In tal senso la soluzione di scegliere due esperti in materia finanziaria è decisiva per amalgamare bene tale consiglio e renderlo più forte dinanzi alle scelte che dovrà assumere.

RAFFAELE GARZIA. Credo che la soluzione trovata e di cui si è fatto portatore il relatore con il nuovo articolo 7 sia estremamente equilibrata e consenta la migliore composizione possibile delle componenti del consiglio di amministrazione. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che sia più importante la competenza dei singoli che la loro rappresentanza, trattandosi di un organo tecnico che deve svolgere la sua azione in favore degli enti locali; pertanto il nostro assenso è in questa direzione.

RUBES TRIVA. Vorrei un chiarimento. L'espressione usata nel testo predisposto dal relatore alla lettera e), e cioè il riferimento a due esperti in materia finanziaria scelti dal ministro del tesoro all'interno o all'esterno della pubblica amministrazione, rappresenta una espressione ricorrente per le nomine o una prassi studiata per questo caso specifico?

Se la formula è ricorrente, non ho alcuna obiezione; ma se si tratta di una

innovazione vorrei fare alcune considerazioni. Nel precedente consiglio già vi erano due esperti della pubblica amministrazione membri di diritto ed allora mi domando se si vuol far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta e cioè far apparire come esperti i vari direttori generali che prima erano componenti del consiglio. In questo caso non saremmo favorevoli perché abbiamo detto chiaramente che questi esperti devono avere le stesse caratteristiche di quelli nominati nel settore bancario.

RAFFAELE GARZIA. Il direttore delle poste non è esperto in materia bancaria!

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento non è del Governo; è quindi il relatore che dovrebbe dare una risposta.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Con questa espressione si vuole dire che gli esperti possono essere scelti o all'interno o all'esterno; può darsi cioè che siano entrambi esterni o che uno di essi soltanto sia scelto dall'interno della pubblica amministrazione.

RUBES TRIVA. Se la formula non è quella ricorrente, sarebbe preferibile mettere semplicemente « esperti » e basta.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che si vorrebbe la certezza del non *repêchage*. In questo senso forse il Governo potrebbe dare un chiarimento.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore e, per quanto riguarda il punto che adesso è oggetto di discussione, a me sembra che la dizione usata sia corretta e positiva, almeno così viene interpretata dal Governo. In ogni caso quello che deve prevalere nella scelta di questi rappresentanti deve essere la loro alta professionalità, senza che agli effetti di tale scelta possa costituire motivo di discri-

minazione l'appartenenza o la non appartenenza alla pubblica amministrazione.

Del resto mi pare che il relatore opportunamente abbia introdotto un deterrente a giusta garanzia delle preoccupazioni sollevate, affinché non venga preconstituita una scelta in un senso o nell'altro; ha stabilito cioè che queste nomine dovranno essere sottoposte alla verifica e al *placet* parlamentare come per le nomine di carattere bancario: quindi non si tratta solo di dichiarazioni di buone intenzioni ma anche di una formula giuridica che dà precise garanzie e anche competenze e potere al Parlamento.

RUBES TRIVA. Si tratta di una questione nodale, per la quale è opportuno andare al di là delle buone intenzioni.

Dal vecchio consiglio di amministrazione sono usciti due direttori generali, il direttore generale dell'amministrazione civile dello Stato e il direttore generale delle poste e telecomunicazioni, perché volevamo che nel consiglio fossero rappresentate le tre componenti interne della pubblica amministrazione che di diritto fanno parte del consiglio di amministrazione e sono state quindi individuate nel direttore generale della Cassa depositi e prestiti, nel ragioniere generale dello Stato e nel direttore generale del tesoro; si è cioè fatto in modo di escludere le altre branche della pubblica amministrazione. Altri tre componenti vengono poi dalle autonomie locali cui si aggiungono i due esperti finanziari, scelti secondo le procedure vigenti nel sistema bancario: se il ministro nomina persone appartenenti alla pubblica amministrazione esse devono lasciare il loro incarico. Non possiamo cioè permettere che per la Cassa depositi e prestiti, attraverso la nomina di esperti interni alla pubblica amministrazione, di fatto venga nuovamente nominato, ad esempio, un direttore che non doveva più far parte di diritto del consiglio. Mi sembrava che in tal senso fosse stata raggiunta una soluzione di compromesso, ma ora, in base alla formulazione del relatore, rientra dalla finestra quanto era uscito dalla porta.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Credo che non si possa sopprimere soltanto il termine « all'interno »; eventualmente si può sopprimere tutto il riferimento.

In ogni modo vorrei ricordare che è sembrato opportuno inserire questa frase per dare la possibilità di scelta sia all'interno sia all'esterno; in ogni modo non ho alcuna difficoltà a modificare l'intero periodo.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, in uno sforzo di intesa, si dichiara disponibile alle ipotesi che venga eliminata la formulazione « all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione », purché rimanga agli atti un'interpretazione autentica nel senso che questa formula non significa che c'è discriminazione nei confronti di chi proviene dall'interno della pubblica amministrazione. Ad esempio, per quanto riguarda il professor Falcone, che potrebbe non essere più direttore della Cassa, anche se viene dall'interno nessuno potrà obiettare che non abbia grande competenza, e come lui altri.

La mia preoccupazione non è di ricostituire favori o privilegi per alcuni, ma di evitare che esistano preclusioni. Questa deve restare l'interpretazione che il Governo dà della norma.

RUBES TRIVA. Forse effettivamente lasciare soltanto « due esperti in materie finanziarie », può rappresentare una discriminazione ancora più accentuata. Propongo allora che si dica « Due esperti in materie finanziarie scelti dal ministro del tesoro all'esterno della pubblica amministrazione o anche all'interno ».

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non possiamo costituire una serie « A » e una serie « B ».

Nessuno vuol farlo in un senso o nell'altro; adottiamo una formulazione che esprima questo concetto.

RAFFAELE GARZIA. Io sarei dell'opinione di eliminare l'intera formulazione.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel seguente nuovo testo predisposto dal relatore.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è composto:

a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede;

b) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

c) dal ragioniere generale dello Stato;

d) dal direttore generale del tesoro;

e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;

f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma è di quattro anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) ed f) è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro ».

(È approvato).

All'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, pertanto lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

ART. 8.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla concessione dei finanziamenti;

b) sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;

c) sui rendiconti annuali;

d) sull'emissione di titoli;

e) sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

f) sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;

g) sulla determinazione degli organici, nonché sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;

h) su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti.

Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, è integrato da quattro rappresentanti del personale, eletti in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura.

ART. 9.

(Direzione generale).

Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti ed attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

adotta altresì gli atti necessari al buon andamento dei servizi e quelli relativi al personale.

Il vicedirettore generale coadiuva il direttore generale nella sua attività e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Il direttore generale, scelto tra i dirigenti della Cassa depositi e prestiti ovvero tra esperti nelle discipline attinenti ai compiti della Cassa depositi e prestiti stessa, è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e la commissione di vigilanza, per un periodo di sei anni.

La nomina è rinnovabile.

Col medesimo decreto viene altresì determinato il relativo trattamento economico.

Ove si tratti di appartenente alla pubblica amministrazione è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Si applicano al direttore generale le norme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'onorevole Borgoglio ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le parole: « compreso il consiglio di amministrazione » (9. 2).

Poiché l'onorevole Borgoglio non è presente si intende vi abbia rinunciato.

Il relatore, Giovanni Gaiti, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al termine del quarto comma aggiungere le parole: « per due volte » (9. 1).

All'ultimo comma aggiungere: « la norma è valida sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica » (9. 3).

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti tendenti a recepire il parere della I Commissione affari costituzionali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gaiti 9. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gaiti 9. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

All'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, pertanto lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

Il Collegio dei revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il Collegio è così composto:

a) da un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;

c) da un rappresentante degli enti locali.

I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro spettante. La nomina è rinnovabile per non più di una volta. Per il periodo di permanenza nella carica i membri del Collegio dei revisori di cui alle lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.

Il rappresentante degli enti locali verrà scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura.

ART. 11.

Per la definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, compresi i dirigenti, della Cassa depositi e prestiti, si applicano le norme vigenti per il personale delle aziende autonome dello Stato.

Nel trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, compresi i dirigenti, possono essere previste misure di incentivazione economica in rapporto ad aumenti della produttività ed entro i limiti consentiti dalla redditività della gestione della Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, la cui dotazione numerica ed i cui livelli funzionali sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura.

In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potrà essere superiore a 750 unità, ed a 28 dirigenti.

In relazione alle funzioni da svolgere l'orario massimo di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è articolato secondo le esigenze della Cassa depositi e prestiti.

L'onorevole Gaiti ha presentato i seguenti emendamenti.

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si farà riferimento alle aziende autonome dello Stato.

In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto com-

ma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti può essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttività. Il premio è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione ».

11. 5.

All'ultimo comma dopo le parole: « è fissato in », aggiungere: « otto ore giornaliere e » (11. 2).

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Tutte le spese di personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti » (11. 6).

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti concordati. In particolare lo emendamento 11. 5 recepisce le osservazioni dell'ultimo parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 11. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gaiti 11. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gaiti 11. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura.

ART. 12.

(Controllo della Corte dei conti).

La Corte dei conti, nell'apposita sezione costituita dall'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, esamina il rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce annualmente al Parlamento sui risultati e sul buon andamento della gestione.

Al fine di tale esame la Corte, nel comunicare ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni e dei criteri di esame di cui al quarto comma del citato articolo 13, indica le rilevazioni concernenti gli specifici aspetti della gestione della Cassa che intende esaminare. Al fine di tale esame la Cassa depositi e prestiti è tenuta a trasmettere, oltreché i rendiconti, i dati, i documenti e gli elementi di informazione che la Corte richieda.

L'onorevole Gaiti, relatore, ha presentato il seguente emendamento.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

La Corte dei conti nell'apposita sezione costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti.

La Cassa è tenuta a trasmettere i dati, i documenti e gli elementi di informazione che la Corte richieda.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la sezione di cui al primo comma comunica ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni e i criteri di esame di cui al quarto comma del citato articolo 13.

Entro il 31 luglio successivo la Corte riferisce al Parlamento sugli esiti dell'esame compiuto, e sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa » (12. 1).

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che recepisce il parere della I Commissione affari costituzionali.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gaiti interamente sostituito dell'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

(*Insequestrabilità e impignorabilità*).

Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.

Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura.

ART. 14.

(*Rapporti con le organizzazioni sindacali*).

Il Consiglio di amministrazione cura, anche attraverso il direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare con l'organizzazione interna e con riguardo, in specie, all'ambiente ed alle condizioni di lavoro.

Allo scopo, presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un comitato composto

in modo paritetico da componenti designati dal Consiglio di amministrazione e dalle organizzazioni sindacali.

L'onorevole Gaiti, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di amministrazione cura, anche a mezzo del direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare per quanto attiene alla organizzazione del lavoro ed alle condizioni dell'ambiente in cui esso si svolge (14. 1).

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Anche questo è un emendamento che recepisce il parere della I Commissione.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo Gaiti 14. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

ART. 15.

(*Norme finali*).

Sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attività e passività delle sezioni e gestioni annesse ad eccezione di quelle relative alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla sezione autonoma per l'intervento finanziario SIR prevista dall'articolo 7 della legge 22 novembre 1980, n. 784.

Le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato,

approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, facendo in ogni caso salvi i diritti acquisiti, si provvederà a regolare la posizione del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria in servizio presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale intenda transitare alle dipendenze della Cassa stessa.

In corrispondenza degli inquadramenti previsti dal precedente comma, e con effetto dalla data degli stessi, viene ridotto il numero dei dirigenti, di cui ai quadri B e I, della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Nel quadro A della stessa tabella VII, il numero dei posti di qualifica e di funzione è ridotto di una unità. Per ogni unità di personale non appartenente alle qualifiche dirigenziali sono resi indisponibili altrettanti posti nelle rispettive dotazioni organiche.

Sino all'attuazione di quanto previsto nell'articolo 11, al personale in servizio presso la Cassa depositi e prestiti continuano ad essere applicate le norme vigenti sia in materia di stato giuridico che di trattamento economico.

L'onorevole Gaiti, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: tecnico e di ragioneria, aggiungere: comunque (15. 1).

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

In corrispondenza degli inquadramenti di cui al comma precedente e con effetto dalla data degli stessi, vengono soppressi altrettanti posti nei quadri dei dirigenti A-B ed uno della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché nelle dotazioni organiche del Ministero del tesoro (15. 2).

Sopprimere l'ultimo comma. (15. 3).

Al termine aggiungere il seguente comma:

Fino allo svolgimento delle elezioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 e con le finalità del comma stesso, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti viene integrato da quattro rappresentanti del personale nominati con decreto del ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (15. 4).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gaiti 15. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gaiti 15. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gaiti 15. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gaiti 15. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno.

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera nell'approvare il disegno di legge n. 2014 recante ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti

impegna il Governo

e per esso il Ministro del tesoro in quanto Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, a for-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

nire alla Commissione parlamentare, quando la stessa lo riterrà necessario, l'andamento dei flussi degli investimenti nelle diverse aree territoriali, utilizzando parametri riferibili in particolare al reddito ed alla entità delle popolazioni interessate ».

0/2014/1/6

SARTI, GARZIA, TRIVA.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ARMANDO SARTI. Esprimo, a nome del gruppo comunista, il nostro voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

Anche l'approvazione di questo provvedimento rappresenta un passo compiuto a metà rispetto a quello che avremmo voluto fare e di quello che forse era necessario, ci auguriamo tuttavia che la gestione si ispiri al dibattito generale che è stato svolto in Commissione e che la selezione del personale faccia della Cassa depositi e prestiti uno strumento nuovo ed un punto di riferimento per tutta la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti » (2014):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Citterio, Conchiglia Calasso, D'Alema, de Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pavone, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Sarti, Sposetti, Triva e Usellini.

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia (Approvato dal Senato) (3752); Tantalò ed altri: Istituzione della lotteria di Venezia (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985, le lotterie di Viareggio e di Venezia », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 1982; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tantalò ed altri: « Istituzione della lotteria di Venezia ».

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Nella precedente seduta avevo preannunciato un emendamento tendente a sopprimere nell'articolo 1 la data « 1983 », emendamento che oggi ritengo superfluo perché se anche è vero che siamo già ad aprile del 1983, non è detto che non si possano organizzare dette lotterie per il restante anno.

Debbo fare, tuttavia, alcune precisazioni, la prima delle quali è che si tratta di due lotterie che vengono fatte sperimentalmente e limitatamente agli anni 1983, 1984 e 1985 e che non costituiscono precedente. Inoltre, pur essendo esse effettuate in deroga alla legge 4 agosto 1955,

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1983

n. 722, il ricavato è destinato ai comuni i quali si troveranno ad avere un'ampia quantità di mezzi che difficilmente in altro modo avrebbe ricevuto.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Il relatore propone che venga assunto come testo base il disegno di legge n. 3752.

Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della « Lotteria di Viareggio » collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

Salvo quanto disposto nel comma seguente, alla « Lotteria di Viareggio » si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Viareggio e sono destinati alla valorizzazione ed al potenziamento del carnevale di Viareggio.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata altresì l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della « Lotteria di Venezia » collegata con la regata storica di Venezia.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 si applicano anche alla « Lotteria di Venezia ».

Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Venezia e sono de-

stinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città di Venezia.

I biglietti della « Lotteria di Venezia » possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della « Lotteria di Venezia ».

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VINICIO BERNARDINI. Già nel corso della discussione al Senato il gruppo comunista aveva avuto modo di esprimere nello stesso tempo il proprio consenso ed alcune perplessità nei confronti di questo provvedimento, tanto è vero che al momento della votazione si è astenuto. Qui alla Camera ci proponevamo di presentare alcuni emendamenti tendenti ad utilizzare, sia pure parzialmente, i proventi di queste lotterie anche per finalità generali. Ma dopo le osservazioni del relatore circa il carattere sperimentale di tali lotterie, ci rendiamo conto che introdurre ora emendamenti da parte nostra significherebbe vanificare quella che è stata la volontà dell'altro ramo del Parlamento. Se avessimo potuto presentare tali emendamenti, il nostro voto sarebbe stato conseguentemente favorevole, ma data appunto l'impossibilità di farlo, manteniamo un atteggiamento di astensione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia » *(approvato dal Senato)* (3752):

Presenti	27
Votanti	14
Astenuti	13
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Pertanto, si intende assorbita la proposta di legge n. 432.

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Citterio, de Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Sposetti.

Si sono astenuti:

Antonellis, Antoni, Bernardi Antonio, Bernardini, Carrà, Conchiglia Calasso, D'Alema, Giura Longo, Pellicani, Pierino, Sarti, Toni e Triva.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO